

N. ... R.G. notizie di reato

N. Reg. Sent.

Data del deposito

N. ... R.G. GIP

Data di irrevocabilità

N. Reg. Esec.

N. C. penale

Redatta scheda il

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

SENTENZA

(artt. 442 - 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dell'Udienza preliminare dr. Aldo Tirone

all'udienza del **7 ottobre 2021** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

Tizio, nato in ... il ..., res. in ...

libero assente

assistito e difeso dall'avv. ... del Foro di ... di fiducia.

i m p u t a t o

dei delitti di cui:

a) all'art. 628 del Codice Penale perché, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto, costituito dal fine di vendetta privata che intendeva perseguire nei confronti di Caio detenuto nella sezione "1-B" della Casa di Reclusione ..., mediante violenza, consistita nell'esercitare una notevole forza fisica per contrastare la lunga resistenza posta in essere dall'Agente Scelto di Polizia Penitenziaria Mevio e nello strappargli di mano con forza le chiavi delle celle della suddetta sezione, tanto da provocargli le lesioni di cui al capo c), si impossessava delle chiavi predette, sottraendole al citato pubblico ufficiale.

b) all'art. 337 del Codice Penale perché, con la condotta descritta nel capo precedente, allo scopo di opporsi all'Agente Scelto di Polizia Penitenziaria Mevio, che svolgeva momentaneamente attività di vigilanza all'interno della sezione "1-B" della Casa di Reclusione ..., usava violenza contro il predetto pubblico ufficiale, consistita nell'esercitare nei suoi confronti una notevole forza fisica tanto da contrastare la prolungata resistenza di quest'ultimo e da strappargli dalle mani le chiavi della sezione detentiva predetta, provocandogli così le lesioni di cui al capo c).

c) agli artt. 582, 585 in relazione all'art. 576 comma n. 1) c.p., che richiama l'art. 61 n. 2 c.p., perché, con le condotte descritte nei capi che precedono, cagionava all'Agente Scelto di Polizia Penitenziaria

Mevio lesioni personali consistite in “contusione al III dito della mano destra” giudicate guaribili in tre giorni s.c..

Con l'aggravante di avere commesso il fatto allo scopo di eseguire i reati di cui ai capi a) e b).

Fatti commessi in ... in data 4 gennaio 2017

Con recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale ex art. 99 comma IV° del Codice Penale

Con l'intervento del Pubblico Ministero dr.ssa ..., dell'assistente giudiziario dott. ..., del difensore dell'imputato avv. ... del Foro di ...

Le parti hanno concluso come segue:

Il PM chiede: affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e, ravvisata la continuazione tra i reati contestati, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione con riferimento al delitto di rapina, condannarlo alla pena di Anni 3 di reclusione ed €. 1.000,00 di multa, determinata come segue: p.b. Anni 4 di reclusione ed €. 1.000,00 di multa, aumentata per la continuazione ad Anni 4 mesi 3 ed €. 1.250,00 di multa per capo B), elevata ad Anni 4 mesi 6 di reclusione ed €. 1.500,00 di multa per il capo C), ridotta come sopra per il rito.

Il difensore dell'imputato chiede: assoluzione dell'imputato dai delitti di rapina e di resistenza, quanto meno in ordine alla mancanza dell'elemento soggettivo e in ogni caso, attenuanti generiche, minimo pena, continuazione.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

A conclusione delle indagini preliminari il Procuratore della Repubblica depositava richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di **TIZIO**, formulando le imputazioni di cui in epigrafe.

All'udienza Preliminare del **20/9/2018**, presente il difensore dell'imputato che anticipava l'intenzione di definire il processo mediante rito abbreviato, il giudicante, rilevato che l'imputato non aveva eletto domicilio nel luogo della notifica, disponeva la rinnovazione della notifica degli atti introduttivi dell'udienza preliminare, notifica che veniva eseguita a mani proprie il 1° ottobre 2018. Alla successiva udienza del **29/11/2018**, il giudicante differiva il processo per esigenze organizzative dell'ufficio (sopravvenienza di processo nei confronti di imputati detenuti) **al 26/2/2019 e da qui al 7/5/2019** per legittimo impedimento del difensore dell'imputato, **con sospensione dei termini di prescrizione per giorni 60.**

Causa impedimento del giudicante il processo giungeva all'udienza del **12/12/2019**, allorché s'imponeva un nuovo rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, causato da malattia. Il processo veniva quindi differito al **23/4/2020 con sospensione dei termini di prescrizione per giorni 66**, risultando dalla certificazione medica prognosi di guarigione al **18/12/2019.**

A mente dell'art. 83, 3° c. lett. b) del D.L. 17/3/2020 n. 18 conv. in L. 24/4/2020, n. 27, come modificato dall'art. 36 del D.L. 8/4/2020 n. 23, a sua volta convertito nella L. 5 giugno 2020 n. 40, l'udienza preliminare fissata per il 23/4/2020 non aveva luogo.

Le parti venivano pertanto richiamate avanti al giudicante per l'udienza

preliminare del **21 gennaio 2021**, e da qui **all'8/4/2021** per impedimento del giudice impegnato in udienza di convalida di arresto in flagranza. Seguiva un ulteriore differimento per legittimo impedimento del difensore al **17/6/2021**, allorché il difensore dell'imputato confermava l'istanza di giudizio abbreviato. Indi il PM concludeva come in epigrafe. All'udienza del **9/9/2021**, fissata per la discussione della difesa, il processo subiva un ulteriore differimento per legittimo impedimento del difensore, il quale discuteva il processo **all'udienza odierna**, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, dopo aver depositato la procura speciale ricevuta il 19/9/2018 che lo facoltizzava a richiedere il giudizio abbreviato. Conclusa la discussione, il giudice pronunciava sentenza, che depositava, come da dispositivo in atti.

Gli atti contenuti nel fascicolo del PM consentono di ritenere raggiunta, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli, previa derubricazione del delitto di rapina contestato nella fattispecie del delitto di furto con strappo di cui all'art. 624 bis, 2° c. c.p..

§1. La sospensione della prescrizione

Va premesso che il corso della prescrizione è stato sospeso ai sensi dell'art. 159, 1° c. n. 3 del codice penale:

- per **mesi 2** per effetto del rinvio disposto all'udienza del 26/2/2019 per legittimo impedimento del difensore;
- per **mesi 2 Giorni 6** per effetto del rinvio disposto all'udienza del 12/12/2019 fino al 23/4/2020 per legittimo impedimento dell'imputato cessato il 18/12/2019;
- per **Giorni 17** dal 23 aprile all'11 maggio 2020 a mente dell'art. 83, 4° c. del D.L. 17/3/2020 n. 18 conv. in L. 24/4/2020, n. 27, come modificato dall'art. 36 del D.L. 8/4/2020 n. 23, a sua volta convertito nella L. 5 giugno 2020 n. 40, non avendo l'imputato chiesto che si procedesse nei suoi confronti;
- per **mesi 2** per effetto del rinvio disposto all'udienza dell'8/4/2021 per legittimo impedimento del difensore;
- per **giorni 28** per effetto del rinvio disposto all'udienza del 9/9/2021 fino all'odierna udienza per legittimo impedimento del difensore e così per complessivi **Mesi 7 e Giorni 21**

Tenendo conto della recidiva reiterata contestata essa pertanto spirerà:

- per il delitto di furto con strappo, così derubricata l'imputazione sub A) il 7/10/2027 e definitivamente il 25/4/2034 (4/1/2017 + A 16 M 8 + M 7 GG 21);
- per il delitto sub b) il 7/10/2027 e definitivamente il 15/7/2031 (4/1/2017 + A13 M10 GG 20 + M7 GG21)
- per il delitto sub c) il 7/10/2027 e definitivamente il 25/4/2029 (4/1/2017 + A11 M8 + M7 GG21).

Si deve infatti tener conto che la **recidiva reiterata pluri – aggravata contestata** comporta un aumento di 2/3 del massimo edittale (art. 99, 4° c. c.p.), cosicché il termine necessario a prescrivere ex art. 157, 2° c. c.p., verificato il rispetto del criterio moderatore di cui all'art. 99, u.c.

c.p.,

per un delitto punito nel massimo con la pena di Anni 6 di reclusione quale quello di furto con strappo nel quale il delitto di rapina contestato sub A) viene derubricato, è di Anni 10 (Anni 6 + 2/3), i quali devono essere ulteriormente incrementati di 2/3 fino ad Anni 16 Mesi 8 per la sospensione prevista dall'art. 161, 2° c. c.p., per un delitto punito nel massimo con la pena di Anni 5 di reclusione quale quello di resistenza sub b), è di Anni 8 Mesi 4 (Anni 5 + 2/3), i quali devono essere ulteriormente incrementati di 2/3 fino ad Anni 13 Mesi 10 Giorni 20 per la sospensione prevista dall'art. 161, 2° c. c.p., per un delitto punito nel massimo con la pena di Anni 4 Mesi 6 di reclusione quale quello di lesioni aggravate sub c), è di Anni 7 (Anni 4 Mesi 6 + 2/3), i quali devono essere ulteriormente incrementati di 2/3 fino ad Anni 11 Mesi 8 per la sospensione prevista dall'art. 161, 2° c. c.p.

§1. Il fatto

L'imputato, detenuto presso la Casa di reclusione ..., la mattina del 4/1/2017, approfittando dell'apertura del cancello di sbarramento, strappava le chiavi della sezione dalle mani dell'agente scelto Mevio, che aveva momentaneamente sostituito un collega.

Subito si dirigeva correndo verso la sezione n. 23, ove era rinchiuso il detenuto Caio, con l'intento dichiarato di aggredirlo, giacché, a dire dell'imputato, lo aveva offeso, apostrofandolo "figlio di puttana". Intento, peraltro non conseguito, perché si era impadronito delle chiavi sbagliate (relazioni del V. commissario ..., dell'agente scelto Mevio e dell'Ispettore ...).

A seguito della vicenda il medico di turno del presidio sanitario presso la Casa di Reclusione diagnosticò all'agente scelto Mevio una "contusione III dito mano dx" con prognosi di guarigione di gg. 3, dando atto che la motilità della mano era conservata (referto in atti).

§2 La qualificazione giuridica

Il delitto di rapina contestato non sussiste, dovendosi ravvisare nella condotta dell'imputato il delitto di furto con strappo di cui all'art. 624 bis, 2° c. c.p.

L'elemento differenziale tra rapina e furto mediante strappo consiste nel fatto che nella prima la violenza è esercitata sulla persona, e nel secondo esclusivamente sulla cosa. Ne consegue che **sussiste la rapina, quando al fine di impossessarsi della cosa, superando la resistenza del soggetto passivo, l'autore eserciti violenza non solo sulla cosa, per strapparla, ma anche, se pure non principalmente, sulla persona fisica del soggetto passivo, per vincere la sua resistenza, purché l'effetto fisico della violenza alla persona non costituisca un evento puramente riflesso e involontario** (Cass. Pen., sez. II, 24/9/1985, Centi, in Cass. Pen., 1986, p. 1938, m. 1517; Cass. Pen., sez. II, 11/3/1988, Conci, ivi, 1990, p. 238, m. 197; Cass. Pen., sez. II, 12/10/1987, Pesce, ivi, 1989, p. 587, m. 517, la quale afferma che nel furto con strappo la violenza é adoperata direttamente sulla cosa e solo indirettamente sulla persona, per vincere la normale relazione fisica che collega la cosa al possessore, mentre si trasmoda nella rapina quando la violenza viene esercitata simultaneamente sulla persona e sulla cosa per vincere la resistenza

opposta dalla vittima e protesa a difendere o trattenere la cosa; così pure Cass. Pen., sez. II, 28/7/1988, Giannattasio, ivi, 1989, p. 2003, m. 1565; Cass. Pen., sez. I, 7/4/1982, Di Mari, in Cass. Pen., 1983, p. 1524, m. 1073 in un caso in cui l'agente di fronte alla resistenza della vittima, cui aveva preso a strappare la borsa che portava infilata al braccio, aveva trascinato costei per alcuni metri facendola poi cadere a terra con conseguenti lesioni personali; Cass. Pen., sez. II, 21/1/2015 [ud. 19/12/2014], n. 2553, la quale ha ravvisato la rapina nella condotta dell'agente che mediante violenza consistita nello strattonare e scaraventare per terra la persona offesa, si impossessava dell'orologio da questa detenuto; Cass. Pen., sez. II, 13/1/1987, ivi, 1987, p. 1189, m. 1060 in una fattispecie nella quale le persone offese caddero a terra e in cui la Corte ha così motivato: "Nel caso in esame è incontestato e incontestabile, in questa sede, che la violenza subita dalla F. e dalla F. (entrambe caddero a terra) non fu il mero contraccolpo dello strappo esercitato sulla borsetta che la prima portava a tracolla, bensì fu l'effetto di una intensificazione dell'azione criminosa, al fine di vincere la resistenza delle due donne"; Cass. Pen., sez. VI, 20/5/1987, in Cass. Pen., 1988, p. 1856, m. 1586, secondo la quale la figura giuridica del furto con strappo lascia il posto a quella della rapina tutte le volte che la violenza impiegata dall'agente non si eserciti esclusivamente sulla cosa, ma si estenda anche volontariamente alla persona, quale sviluppo dell'azione rivolta all'inizio soltanto all'impiego della forza fisica contro la cosa. Pertanto, qualora nel compimento dell'azione criminosa cadano per terra sia l'agente che la vittima e quest'ultima venga trascinata per qualche metro per il fatto che la borsetta (oggetto della violenza) da essa trattenuta per resistere allo strappo resti impigliata nella manica dell'agente, se non si rinviene nel comportamento dello stesso nemmeno il dolo eventuale, non si è in presenza del più grave delitto di rapina).

Nel caso in esame dalla stessa relazione di servizio della persona offesa risulta che la violenza è stata esercitata esclusivamente sul mazzo di chiavi ("il detenuto in oggetto, approfittando dell'apertura del cancello di sbarramento mi strappava le chiavi di mano vincendo la mia prolungata resistenza e correva in sezione verso la cella 23").

Del furto con strappo sussistono tutti gli elementi costitutivi, ivi incluso il dolo specifico richiesto dalla norma penale incriminatrice. Invero ai fini della configurabilità del reato di furto (art. 624 cod. pen.) il fine di profitto - nel quale si concreta il dolo specifico - non ha necessario riferimento alla volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere quindi a una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta (Cass. Pen., sez. II, 17/10/2012 [ud. 9/10/2012], n. 40631 che ha riconosciuto il fine di profitto nella sottrazione di un'agenda telefonica dalle mani della vittima, finalizzata ad impedire a quest'ultima di fare una telefonata; Cass. Pen., sez. V, 24/5/2012 [ud. 16/2/2012], n. 19982; Cass. Pen., sez. IV, 2/1/2013 [ud. 18/9/2012], n. 30, la quale ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità dell'imputato, il quale si era impossessato di un apparato di videoregistrazione installato dalla polizia giudiziaria, sostenendo

di volerlo danneggiare ed impedire così le attività di p.g.; Cass. Pen., sez. II, 22/11/1983 [ud. 26/4/1983], n. 9983).

Nessun dubbio in ordine alle restanti fattispecie contestate, delle quali ricorrono tutti gli elementi costitutivi.

L'imputato ha certamente posto in essere la condotta tipica del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, consistita nello strappare il mazzo di chiavi dalle mani dell'agente della Polizia Penitenziaria, pubblico ufficiale.

Invero la condotta del delitto di resistenza a pubblico ufficiale consiste nell'usare (esercitare) **violenza o minaccia** (= prospettazione di un male ingiusto ossia di una lesione a beni giuridici del soggetto passivo o di terzi a lui collegati [non: dello stesso soggetto agente], il cui avverarsi dipende dall'agente) per opporsi a un p.u. o a un incaricato di pubblico servizio, mentre compie un atto dell'ufficio o del servizio (che quindi deve essere già iniziato mentre viene attuata la violenza o la minaccia). **La norma non richiede che la violenza o la minaccia siano rivolte al p.u.**, ma solo che siano finalizzate ad opporsi al compimento di un atto del suo ufficio (nel caso in esame la custodia delle chiavi delle celle della sezione). Parimenti provate dal referto le lesioni procurate al pubblico ufficiale, al quale è stata riscontrata una contusione al III dito della mano destra, giudicata guaribile in giorni 3 s.c.

§3. La penale responsabilità, la quantificazione della pena e le circostanze

Va quindi affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli, previa derubricazione della contestazione di rapina in quella di **furto con strappo di cui all'art. 624 bis, 2° c. c.p.**, che debbono essere riuniti sotto il vincolo della continuazione con riferimento al delitto di furto più grave.

La non particolare gravità del fatto giustifica l'irrogazione di una pena ancorata ai minimi edittali in vigore al tempo del commesso reato più favorevoli, con modesti aumenti per la continuazione, concedendo all'imputato le **circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza** (il più favorevole consentito dall'art. 69, u.c. c.p.) rispetto alla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale contestata.

Applicati i criteri di cui all'art. 133 c.p., pena equa appare al giudicante quella di **Anni 1 Mesi 3 di reclusione ed € 309,00 di multa**, così determinata: p.b. Anni 1 di reclusione e € 309,00 di multa, aumentata di Mesi 2 Giorni 15 di reclusione per la resistenza e di Giorni 15 reclusione per le lesioni.

La pena di cui sopra deve essere ridotta a **Mesi 10 di reclusione ed €. 206,00 di multa** per la diminuzione del rito abbreviato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442 - 533 - 535 cpp

- **DICHIARA TIZIO** colpevole dei reati ascrittigli, previa derubricazione del delitto di rapina

contestato al capo 1) nella fattispecie del delitto di furto con strappo di cui all'art. 624 bis, 2° c. c.p., riuniti sotto il vincolo della continuazione con riferimento al reato più grave determinato in quello di furto con strappo, e concesse le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cp equivalenti alla recidiva contestata ed applicata la diminuzione ex art. 442 cpp, lo condanna alla pena di **Mesi 10 di reclusione ed €. 206,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.**

Riserva la motivazione entro 15 giorni.

Alessandria, li 7 ottobre 2021

**IL GIUDICE
(Dr. Aldo Tirone)**